



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 12 maggio 2006
Rif. P/CR.c/2717

CIRCOLARE N° 247

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)". Prescrizioni riguardanti le pubbliche amministrazioni.

Si comunica che sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 n. 211/L è stato pubblicato il testo della legge 23 dicembre 2005 n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2006)".

L'importante provvedimento contiene numerose disposizioni di interesse della "pubblica amministrazione".

Riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni

di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge finanziaria riguardano le spese per consulenze e attività di rappresentanza.

Il comma 9, "fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30/12/2004 n. 311", stabilisce che a decorrere dal 2006 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, "non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004".

Il comma 10 dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni non potranno effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità".

Una riduzione di spesa per l'acquisto e il noleggio di autovetture è contenuta nel comma 11 dell'art. 1.

Il comma 12 dell'art. 1 L. 266 elenca quali sono le amministrazioni pubbliche esonerate dal rispetto dei vincoli previsti dai commi 9, 10 e 11 e tra esse non sono espressamente inclusi gli Ordini professionali.

Semplificazione amministrativa e tagli alla spesa

I commi 56, 57, 58 e 59 dell'art. 1 impongono significative riduzioni di spesa rispetto agli importi pregressi.

Il comma 56 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono ridurre del 10% "rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005" le somme riguardanti indennità compensi o altre utilità corrisposti per incarichi di consulenza.

Il comma 58 prescrive una analoga riduzione per quanto concerne le somme relative ad indennità, compensi, gettoni o altre utilità comunque denominate "corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati", presenti nelle pubbliche amministrazioni ex decreto legislativo n. 165/2001.

Il comma 61 prescrive quindi che queste pubbliche amministrazioni debbano trasmettere al Ministero dell'Economia, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni anzidette.

Oneri delle contrattazione collettiva e assunzione di personale a tempo determinato

Il comma 187 dell'art. 1 della legge n. 266 prescrive che, a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

Il mancato rispetto di tale limite determina responsabilità erariale.

Applicabilità della norma agli Ordini professionali

Poiché l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n° 165/2001 non menziona gli Ordini ed i Collegi professionali nel novero delle Amministrazioni Pubbliche dagli stessi considerate, si è posto il problema di chiarire se gli Ordini debbano nondimeno rientrarvi.

Sulla questione il CUP, allo scopo di tutelare gli Ordini ed i Collegi interessati, ha richiesto al prof. avv. Fabio Francario un parere in merito all'applicabilità dell'art. 1, commi 9 e 56, della Legge Finanziaria 2006, agli Ordini e Collegi professionali.

Il parere, di seguito allegato, ritiene che “le disposizioni in esame hanno una ratio specifica che porta ad escluderne l’applicazione agli enti professionali”. E’ anche opportuno rilevare che la Camera ha anche approvato l’OdG n° 9/6259/16, a firma Parolo e Lo Presti, che si allega alla presente, con il quale si impegna il Governo “ad adottare le oportune iniziative volte a chiarire l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n° 266, con riferimento agli ordini professionali, ai collegi professionali ed ai relativi consigli e federazioni nazionali.”.



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Antonio De Paola", is written over the printed name.

All. n° 2:

- 1) parere *pro-veritate* del prof. Fabio Francario;
- 2) OdG n° 9/6259/16 approvato dalla Camera ed allegato alla legge 266/2005